CAMERA DEI DEPUTATI N. 1724

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato GORIA GIOVANNI GIUSEPPE

Presentata il 15 settembre 1977

Istituzione dei consigli tributari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Una corretta proposta di istituzione del consiglio tributario non può prescindere, in primo luogo, da una indagine sulle finalità generali e specifiche che, con l'istituto, si possono perseguire nel rispetto, ovviamente, del vigente ordinamento giuridico.

La necessità di istituire tale organo viene solitamente collegata, nel discorso politico corrente a cui fanno eco i giornali quotidiani, alla preminente esigenza di neutralizzare l'evasione fiscale, ma questa finalità va opportunamente correlata con altri obiettivi non meno rilevanti, per non correre il rischio che la prevalenza di uno scopo sacrifichi altre istanze, determinando possibili pericolose degenerazioni dell'organo visto nel suo concreto operare.

Per questo, occorre subito ricollegare al consiglio tributario anche la finalità di consentire la partecipazione democratica all'accertamento tributario, mediante il suo inserimento nell'attività partecipativa dell'ente locale alla funzione tributaria statale.

Occorre, d'altra parte, evidenziare che l'istituto offre una concreta possibilità di esercitare una forma di controllo democratico di carattere popolare nella fase della imposizione e della riscossione, al fine ultimo di assicurare una equa ed obiettiva applicazione delle leggi tributarie.

Il consiglio tributario può, infine, contribuire ad una maggiore efficienza dell'attività di accertamento delle capacità contributive, anche sollecitando gli stessi contribuenti che, in un nuovo rapporto con il « fisco », possono gradualmente acquisire una diversa e civile consapevolezza di fronte all'esercizio della potestà tributaria statale nell'interesse dell'intera collettività.

Il richiamo alle varie finalità perseguibili consente, d'altro canto, di elaborare proposte che armonizzano le varie esigenze, senza specificarne alcuna, non alimentando equivoci suscettibili di determinare pericolose illusioni nell'opinione pubblica. Il fenomeno dell'evasione tributaria, infatti, ha cause molto complesse, che non possono essere eliminate soltanto in sede repressiva tributaria o incoraggiando « cacce all'untore » in spregio alle garanzie proprie di uno stato di diritto. La non individuazione degli obiettivi può condurre, inoltre, ad elaborare proposte che sottintendono fini demografici, alla luce di un'ottica « populista » che non ha alcuna parentela con la parte-

cipazione democratica, determinando effetti contrari rispetto a quelli naturalmente collegati alle funzioni del consiglio tributario.

La proposta di legge che riteniamo sottoporre all'attenzione del Parlamento ha comunque l'obiettivo di organizzare secondo uno schema comune un meccanismo coerente entro il quale l'iniziativa dei comuni possa svilupparsi e raggiungere i risultati voluti.

La proposta che si articola in 10 articoli considera:

all'articolo 1 la facoltà dei comuni di istituire il consiglio tributario definendolo « organo consultivo del comune nell'attività di carattere tributario »;

all'articolo 2 si prevedono le soglie entro le quali, in rapporto con la popolazione, può essere definito dal consiglio comunale il numero dei membri del consiglio tributario unitamente ad una previsione ragionevole relativa al rispetto delle minoranze;

all'articolo 3 si determinano i requisiti per la nomina;

all'articolo 4 si prevedono le incompatibilità tra alcune funzioni e la posizione di membri del consiglio tributario;

all'articolo 5 si disciplina la durata in carica e la decadenza dei consiglieri;

all'articolo 6 si disciplinano i compiti del consiglio tributario prevedendone inoltre la possibile articolazione in commissioni aventi competenza settoriale o territoriale;

all'articolo 7 si prevede la nomina di un presidente ed un vicepresidente definendo coordinatori i responsabili delle eventuali commissioni eletti nell'ambito delle stesse;

all'articolo 8 si dettano alcune norme generali utili al corretto funzionamento dei consigli;

all'articolo 9 si disciplina il necessario segreto di ufficio;

all'articolo 10 si definisce la gratuità della carica di consigliere.

Tenuto conto dell'attenzione che i problemi tributari giustamente rivestono e conseguentemente del meccanismo già avviato in moltissimi comuni pur tra incertezze e indecisioni motivate anche dalla mancanza di una normativa generale i presentatori si augurano un pronto e favorevole esame della presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del consiglio tributario).

Con delibera del consiglio comunale può essere istituito quale organo consultivo del comune nell'attività di carattere tributario un consiglio tributario con i compiti di cui all'articolo 6.

ART. 2.

(Composizione e nomina del consiglio tributario).

Il consiglio tributario, garantendo comunque le rappresentanze delle minoranze in misura di due quinti dei componenti, è nominato dal consiglio comunale ed è composto di un numero di membri compreso tra cinque e centoventi in rapporto alla popolazione del comune.

ART. 3.

(*Requisiti per la nomina*).

I componenti del consiglio tributario devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;

b) sapere leggere e scrivere;

c) godere dei diritti civili e politici;

d) essere di buona condotta;

e) non avere superato al momento della nomina il settantaduesimo anno di età;

f) avere la residenza nel comune;

g) non avere riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi, ovvero condanna a pena detentiva o multa per violazione di leggi tributarie, salvi gli effetti della riabilitazione.

ART. 4.

(*Incompatibilità*).

Non possono far parte del consiglio tributario, finché permangono nell'esercizio delle loro funzioni:

a) i membri del Parlamento;

b) i consiglieri regionali ed i membri dei comitati regionali di controllo;

c) i consiglieri comunali e delle circoscrizioni territoriali;

d) i dipendenti comunali che prestano servizio presso la ripartizione imposte e tasse;

e) i dipendenti statali che prestano servizio presso gli uffici delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nonché del catasto e dei servizi tecnici erariali;

f) gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente effettivo e gli appartenenti ai corpi di polizia in attività di servizio;

g) i componenti della commissione di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

h) le persone legittimate ad esercitare l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti in vertenze di carattere tributario.

Non possono, inoltre, essere contemporaneamente membri del consiglio tributario i coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto grado.

ART. 5.

(*Durata in carica e decadenza*).

La durata in carica del consiglio tributario coincide con la durata del mandato del consiglio comunale che lo nomina.

I componenti del consiglio tributario possono essere rieletti per una volta sola.

Decadono dall'incarico i componenti del consiglio tributario che:

a) perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 3;

b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *f*) e *g*) dell'articolo 4;

c) senza giustificato motivo non partecipano a cinque sedute consecutive del consiglio tributario;

d) contravvengono al disposto di cui all'articolo 9;

La decadenza viene dichiarata dal consiglio comunale, che provvede contemporaneamente alle sostituzioni, come in caso di cessazione dalla carica per cause diverse dalla decadenza.

ART. 6.

(*Compiti del consiglio tributario*).

Il consiglio tributario ha i seguenti compiti:

a) esprime parere sulle proposte della giunta comunale di aumento degli imponibili, di cui all'articolo 44, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, modificato dall'articolo 13 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

b) collabora con il comune nell'attività di cui all'articolo 44, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, modificato dall'articolo 13 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

c) collabora con il comune nell'attività di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784;

d) esprime parere in ordine a tutte le deliberazioni, con le quali il comune determina o modifica la misura dei tributi comunali;

e) può presentare suggerimenti e proposte in tutti i casi in cui, per legge, il comune partecipa all'accertamento tributario.

Il consiglio tributario può articolarsi per commissioni aventi competenze settoriale o territoriale. I pareri delle commissioni permanenti prima di essere trasmessi agli organi comunali devono essere ratificati in seduta plenaria del consiglio tributario.

ART. 7.

(*Presidenza e vicepresidenza*).

Il consiglio tributario elegge, a maggioranza relativa di voti, il presidente e un vicepresidente: quest'ultimo sostituisce il presidente in caso di assenza.

Il presidente, o, in sua assenza, il vicepresidente, presiede il consiglio tributario e lo convoca con avviso scritto, che deve pervenire ai componenti almeno tre giorni prima dell'adunanza. Qualora il consiglio tributario si articoli in commissioni permanenti ai sensi dell'articolo precedente ciascuna di esse elegge a maggioranza relativa di voti un coordinatore che la presiede convocandola ai sensi delle disposizioni di cui al comma precedente.

ART. 8.

(*Adunanze del consiglio tributario*).

Il consiglio tributario tiene le proprie adunanze nella sede allo scopo predisposta dalla giunta comunale.

Le adunanze non sono pubbliche.

Per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti del consiglio tributario. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del vicepresidente.

Il consiglio tributario può attribuire ad uno o più dei propri componenti compiti istruttori rispetto alle decisioni da assumere.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del comune designato dal sindaco. Di ogni seduta è redatto un verbale a cura del segretario. Il verbale stesso deve essere firmato dal presidente della seduta e dal segretario.

ART. 9.

(*Segreto d'ufficio*).

I membri del consiglio tributario e il personale addetto al consiglio stesso sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio su tutti gli elementi, dati e notizie loro pervenuti a causa del loro incarico. In caso di violazione di tale dovere si applicano le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale.

È fatto obbligo al componente del consiglio tributario di assentarsi dall'adunanza in occasione dell'esame della propria posizione tributaria o di quella del coniuge o dei parenti ed affini entro il quarto grado.

ART. 10.

(*Gratuità dell'incarico*).

L'incarico di componente il consiglio tributario non dà diritto a remunerazione salvo il rimborso delle spese vive sostenute per doveri di ufficio.